



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21/10/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente lamenta l'inadempimento della banca rispetto alla corretta esecuzione del servizio delle cassette di sicurezza.

Con reclamo del 23 giugno 2010, il cliente domandava alla banca il risarcimento dei danni subiti a causa della sottrazione di beni da una cassetta di sicurezza, scoperta nel gennaio 2010, data dell'ultimo accesso.

L'intermediario offriva riscontro con nota del 30 luglio 2010. Esponeva che, in data 11 ottobre 2007, si era proceduto, alla presenza dello stesso ricorrente, all'apertura forzata della cassetta, stante lo smarrimento della chiave. In quell'occasione, il cliente ritirava l'intero contenuto, come da contratto e da prassi in ipotesi di tal sorta, nelle more del ripristino della serratura. Da quel momento, la cassetta in questione non registrava alcun accesso, sino a quello del mese di gennaio 2010, in occasione del quale il cliente denunciava la mancanza di taluni



beni. Segnalava, infine, l'intermediario che la predetta cassetta risultava integra e priva di forzature.

Il cliente ricorre quindi all'ABF per ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno patito, quantificato nella somma di euro 4.000,00.

Resiste la banca, ribadendo la ricostruzione dei fatti già messa in evidenza con la nota di riscontro al reclamo. Alla luce di ciò, rileva che la cassetta fosse presumibilmente vuota in occasione dell'accesso del gennaio 2010, poiché già privata del suo contenuto a seguito dell'apertura forzata di essa. Contestando, altresì, la quantificazione del danno, poiché ben superiore al valore assicurato dallo stesso cliente, conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

La questione oggetto della presente controversia investe la responsabilità della banca per la prestazione del servizio delle cassette di sicurezza.

L'art. 1839 cod. civ. prevede che *«Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito»*. È ivi tracciato un regime della responsabilità dell'intermediario particolarmente stringente, atteso che la prova liberatoria è quella positiva del caso fortuito, ossia dell'evento non riferibile alla condotta, commissiva ovvero omissiva, tenuta dalla banca, di talché il pregiudizio subito dal cliente non è ricollegabile causalmente a detta condotta, né suscettibile di essere impedito dalla banca medesima. Tale disciplina deve inoltre essere posta in relazione con l'art. 1176, comma secondo, cod. civ., secondo cui *«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»*.

Le disposizioni accennate, tuttavia, non esimono l'utente dall'onere di provare l'evento dannoso e l'entità del pregiudizio subito, dovendo così fornire evidenza del contenuto della cassetta che assume violata.

Quest'ultima notazione è invero decisiva agli effetti della definizione della controversia che qui occupa. Il cliente non ha dato prova in ordine a quanto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contenuto nella cassetta. Di converso, la resistente ha offerto la prova contraria, relativa all'assenza di beni all'interno di essa.

Dall'esame della documentazione depositata dalla resistente, infatti, si evince che, in data 19 settembre 2007, l'utente denunciava lo smarrimento della chiave della cassetta. Occorreva, pertanto, forzarne l'apertura. L'intervento era compiuto l'11 ottobre 2007 con l'ausilio di una ditta specializzata. L'ipotesi è regolata dall'art. 7 delle condizioni generali regolanti il servizio delle cassette di sicurezza, che, sul punto, così dispone: *«Nel caso di perdita di uno dei due esemplari della chiave l'utente deve darne per iscritto immediata comunicazione al Banco, il quale provvede, a spese e con l'intervento dell'utente, al cambiamento della serratura. Nel caso di perdita di entrambi gli esemplari oppure dell'unico esemplare della chiave, l'utente deve darne immediata comunicazione al Banco, il quale, a mezzo di persone di propria fiducia, provvede, con l'intervento dell'utente, all'apertura forzata della cassetta ed alla sostituzione della serratura, tutto ciò a spese dell'utente. In attesa che il Banco provveda alla sostituzione della serratura o della cassetta l'utente deve ritirarne il contenuto»*. Sulla scorta del registro degli accessi alla cassetta, si evidenzia che, a seguito dell'intervento di riparazione, in occasione del quale il cliente ha dovuto ritirare il contenuto della cassetta, il primo accesso è stato realizzato nel gennaio 2011. Ossia, quello in occasione del quale il cliente denunciava la scoperta della mancanza dei beni.

Può quindi ritenersi che, al momento di tale accesso, la cassetta fosse già priva di beni, di talché l'assunto posto dal ricorrente a sostegno della propria domanda non appare fondato.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE